



REP. N. 12025

**COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO**

(Provincia di Bologna)

SCRITTURA PRIVATA

\*\*\*\*\*

**CONTRATTO TRA IL COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO E LA  
"ADOPERA PATRIMONIO E INVESTIMENTI CASALECCHIO DI  
RENO S.R.L." PER IL NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE VARIE.**

Il giorno **10 SET 2010** presso la sede del Comune di Casalecchio di Reno, in  
Via dei Mille 9, con la presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto di legge,

**TRA**



**- ADOPERA PATRIMONIO E INVESTIMENTI CASALECCHIO DI RENO  
S.R.L.**, con sede in Via dei Mille n. 9, 40033, Casalecchio di Reno (P.IVA/C.F  
02780831208), rappresentato nel presente atto dall'Ing. SERSE LUIGI CATANI,  
nato a Montceau Les Mines (Francia) il 7 luglio 1951, nella sua qualità di  
Direttore, domiciliato per la carica presso la sede della Società, di seguito anche,  
*breviter*, il "LOCATORE";

**E**

**- COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO**, con sede in via dei Mille n. 9,  
(C.F. 01135570370 e P.I. 00534551205, rappresentato nel presente atto dai Dott.  
Gian Paolo Cavina, nato a Faenza, il 08.12.1952 e Dott. STEFANO BOLOGNESI,  
nato a FERRARA il 18 giugno 1969, entrambi domiciliati per la carica presso la  
sede del Comune, di seguito anche denominato semplicemente il  
"CONDUTTORE";

**ADOPERA Patrimonio e investimenti**  
Casalecchio di Reno S.r.l.  
Socio Unico Comune di Casalecchio di Reno  
Via Dei Mille, 9 - C.F. P.I.V.A. 02780831208

**PREMESSO CHE:**

il Conduttore, nell'ambito della propria attività, ha necessità di noleggiare apparecchiature varie idonee all'attività di centralino per la telefonia fissa con tecnologia "VoIP" e di apparecchiature per il controllo del rosso semaforico, d'ora in avanti identificate anche come "Vista Red";

il Locatore è addivenuto alla determinazione di acconsentire a detta locazione e che tale attività commerciale rientra nelle previsioni del Piano Operativo annuale approvato dal Consiglio Comunale con atto n. 123 del 21.12.2009.

Tutto ciò premesso, tra le parti, come sopra costituite e rappresentate;

**SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:**

#### **ART. 1 – LE PREMESSE**

Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

#### **ART. 2 – OGGETTO**

Il Locatore si obbliga a far godere il Conduttore delle attrezzature di sua proprietà di cui all'elenco conservato agli atti degli uffici di Adopera Srl, funzionali allo svolgimento dell'attività da questo individuate in premessa e si obbliga altresì a garantirne il pacifico godimento per tutta la durata della locazione.

#### **ART. 3 – ACCETTAZIONE DELLE ATTREZZATURE**

Sottoscrivendo il presente contratto, il Conduttore dichiara espressamente di accettare le attrezzature tutte locategli. Il Conduttore riconosce altresì di ricevere le attrezzature di cui all'elenco conservato agli atti degli uffici di Adopera Srl, in perfetto stato di funzionamento e che queste sono perfettamente idonee alla destinazione d'uso loro propria.

#### **ART. 4 – CORRISPETTIVI**

Fermo restando quanto previsto nei successivi articoli, l'importo del corrispettivo annuo che il conduttore riconosce al locatore per le prestazioni oggetto del



**ADOPERA Patrimonio e investimenti**  
Casalecchio di Reno S.r.l.  
Socio Unico Comune di Casalecchio di Reno  
Via Dei Mille, 9 - C.F./P. I.V.A. 027800831208



presente contratto, viene determinato complessivamente in €. 96.500,00 (euro novantacinquemilacinquecento//00) oltre IVA, di cui €. 42.000,00 (euro quarantaduemila//00) riferiti al noleggio del centralino ed €. 54.500,00 (cinquantaquattromilacinquecento//00) riferiti al Vista Red.

Eventuali modificazioni successive degli importi stabiliti dovranno essere concordate fra le parti e risultare per iscritto.

#### ART. 5 – DURATA DEL CONTRATTO

Il noleggio del materiale in oggetto terminerà il 31.12.2015.

#### ART. 6 – MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il pagamento avverrà in tranches annuali posticipate.

#### ART. 7 – CONDIZIONI D'USO

Il Conduttore si impegna ad utilizzare l'attrezzatura locata in modo idoneo e tale da non comprometterne lo stato di buona conservazione e comunque in modo tale da lasciarne inalterato il valore commerciale, salvo il normale deprezzamento dovuto all'uso.

#### ART. 8 – RIPARAZIONI E RISARCIMENTO

Il Locatore avrà la facoltà di riparare o far riparare, compiere o far compiere operazioni di ripristino sulla merce danneggiata nelle eventualità tutte previste nel presente contratto secondo modalità e tempi concordati con il conduttore e le relative spese, debitamente documentate, saranno addebitate al Conduttore, previa la necessaria produzione di preventivi di spesa che dovranno essere accettati per iscritto dal conduttore.

#### ART. 9 – PROPRIETÀ E MANLEVA

La proprietà delle attrezzature oggetto del presente contratto è e resterà del Locatore. Il conduttore si impegna a non cederle, sublocarle, sottoporle in pegno o



ADOPIRA Patrimonio e investimenti  
Casalecchio di Reno S.r.l.  
Sede Unico Comune di Casalecchio di Reno  
Via Dei Mille, 9 - C.F./P.I. I.V.A. 02780831208

comunque disporre per finalità diverse dalla destinazione d'uso loro propria. La perdurante proprietà delle attrezzature in capo al Locatore sarà resa nota dal Conduttore ai suoi aventi causa relativamente ad ogni pretesa da questi vantata a qualsiasi titolo, anche in forza di atti di carattere esecutivo o cautelare. Il Conduttore, sottoscrivendo il presente contratto, acconsente a lasciare indenne e manlevato il Locatore, anche promettendo il fatto del terzo a norma dell'articolo 1381 del codice civile, relativamente a qualsivoglia pretesa di risarcimento di danni, responsabilità, perdita, spesa o domanda, ivi comprese le spese legali, riferite a violazione da parte del Conduttore stesso delle condizioni d'uso di cui all'articolo 7 o comunque riferibili direttamente od indirettamente all'utilizzo o detenzione delle attrezzature da quest'ultimo locatere che potessero essere avanzate da terzi, anche aventi causa del Conduttore.

#### ART. 10 - MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

Eventuali accordi modificativi del presente contratto dovranno essere conclusi per iscritto. Per quanto non espressamente previsto nel seguente contratto si applicano le rilevanti norme del codice civile in materia di locazione di beni mobili.

#### ART. 11 - GIURISDIZIONE E RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le Parti in ordine all'interpretazione, e/o all'esecuzione, e/o alla risoluzione del presente contratto sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Bologna, esperiti negativamente tutti i tentativi possibili per una risoluzione bonaria e transattiva delle controversie fra le parti.

#### ART. 12 - SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese contrattuali inerenti e conseguenti al presente contratto sono a carico delle parti in eguale misura.



ADOPEA Patrimonio e investimenti  
Casalecchio di Reno S.r.l.  
Sosp. Unico Comune di Casalecchio di Reno  
Via Dei Mille, 9 - C.F./P. I.M.A. 02780931208



*Roberto Girardoni*  
Consulente Tecnico



**ART. 13 - REGISTRAZIONE**

La presente scrittura privata verrà registrata soltanto in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 e 40 del D.P.R. 26.04.1986, n. 131 e le spese di registrazione saranno a carico della parte che la richiada.

Letto, approvato e sottoscritto:

**ADOPERA PATRIMONIO e Investimenti**  
**Casalecchio di Reno S.R.L.**  
Socio Unico **Comune di Casalecchio di Reno**  
Via Dei Mille, 9 - C.F./P. I.V.A. 02780831208  
(Dott. GIAN PAOLO CAVINA)

(Dott. STEFANO BOLOGNESI)



Comune di Casalecchio di Reno (BO)

Autenticazione di copie di atti di documenti

Ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 attesto che la presente copia, composta di n° 2 fogli, è conforme all'originale esistente presso questo ufficio.

Casalecchio di Reno, 4 3 SET. 2010  
(data)



**Stefano Bolognesi**  
Ufficiale del Pubblico Ufficiale  
**Guizzardi Antonella**  
Funzionaria Delegata

Di esemplare di tutto al conte  
di 4 copie (compreso di questo)  
n° 4 3 SET. 2010 n. 642



